

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001**

A seguito del parere favorevole espresso in data 14 febbraio 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL per il secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale non dirigente degli Enti pubblici non economici, stipulata il 19 gennaio 2001, nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 9 marzo 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno **14 marzo alle ore 12,00**, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente f.f., avv. Guido Fantoni

e le

Organizzazioni Sindacali
Sindacali

CGIL/FP

CISL/FPS

UIL/PA

CSA DI Cisl/Fialp

RDB/Parastato

Confederazioni

CGIL

CISL

UIL

CISAL

RDB/CUB

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale non dirigente degli Enti pubblici non economici.

***CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEGLI ENTI
PUBBLICI NON ECONOMICI***

PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000-2001

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale ed ai professionisti destinatari del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999.

ART. 2

Aumenti dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del CCNL del 16.2.1999, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1.
2. Gli importi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.

ART. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 4

Finanziamento dei Fondi per i trattamenti accessori del personale

1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 19, ultimo periodo della legge n. 488 del 1999, in base al quale tutte le decisioni e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento professionale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, sono finanziati esclusivamente dalle risorse dei fondi unici di ente e in ogni caso da quelle destinate alla contrattazione integrativa. In tal senso la contrattazione collettiva integrativa individua, nell'ambito del fondo unico di ente, le risorse da destinare sia al finanziamento delle progressioni economiche all'interno di ciascuna Area ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b) del CCNL del 16.2.1999, nonché degli sviluppi economici di cui all'art. 16 del medesimo contratto. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di Area dei dipendenti che ne hanno usufruito.
2. Per l'anno 2000 è confermata la disciplina del CCNL del 16.2.1999 per la costituzione dei seguenti Fondi, fatte salve le integrazioni specificate nel comma 8: a) il Fondo unico di ente per i trattamenti accessori per il personale ricompreso nelle Aree A, B e C, costituito secondo la disciplina dell'art. 31; b) il Fondo dell'Area dei professionisti, costituito secondo la disciplina dell'art. 42; c) il Fondo dell'Area medica, costituito secondo la disciplina dell'art. 43; d) il Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento costituito secondo la disciplina dell'art. 44.
3. Al fine di assicurare lo sviluppo della contrattazione integrativa e di finanziare l'incremento della produttività collettiva e individuale, il miglioramento qualitativo delle prestazioni e dei risultati e l'innalzamento della qualificazione professionale, e nel rispetto della disciplina del comma 7, al Fondo unico di ente di cui al comma 2, lett. a), sono destinate, a valere dall'anno 2001, le seguenti ulteriori risorse economiche:
 - a) un importo pari allo 0,57% del monte salari dell'anno 1999 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C;
 - b) le economie derivanti dalla riduzione di personale, in applicazione dell'art. 20, comma 1, punto 20-ter, della legge n. 488 del 1999; la relativa verifica deve essere effettuata in modo da garantire che le economie siano definitivamente acquisite in bilancio;

- c) le risorse derivanti dall'utilizzo dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal personale ricompreso nelle Aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.2000. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua; per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
 - d) le risorse di cui al comma 1, recuperate a seguito del passaggio di Area o di cessazione dal servizio a qualsiasi causa;
 - e) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C, nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5%.
4. Per le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del Fondo dell'Area dei professionisti, di cui al comma 2, lett. b), sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità:
- a) un importo pari all'1,29% del monte salari dell'anno 1999 del personale dell'Area dei professionisti;
 - b) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5%.
5. Per le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del Fondo dell'Area medica, di cui al comma 2, lett. c), sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità:
- a) un importo pari all'1,29% del monte salari dell'anno 1999 del personale dell'Area medica;
 - b) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5%.
6. Per le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del Fondo per i trattamenti

accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento, di cui al comma 2, lett. d), sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità:

- a) un importo pari allo 0,57% del monte salari dell'anno 1999 del personale delle qualifiche ad esaurimento;
- b) di una somma di pari importo della retribuzione individuale di anzianità, comprese eventuali maggiorazioni, maturata dal personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1.1.2000; l'importo è determinato in ragione di annualità ed è comprensivo della quota di tredicesima mensilità; per il primo anno di cessazione dal servizio per la quantificazione delle risorse si prendono a riferimento le quote di mensilità non erogate;
- c) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata all'1,5%.

La contrattazione integrativa a livello nazionale potrà valutare la disponibilità complessiva e le condizioni di utilizzo del Fondo al fine di ipotizzare una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse anche per la integrazione degli altri Fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, salvaguardando le quote già conferite al personale in servizio in base alle disposizioni contrattuali vigenti.

7. Le risorse economiche destinate al finanziamento delle voci della retribuzione accessoria sono prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la qualità delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o per gravosità. Le conseguenti verifiche vengono effettuate ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL del 16.2.1999.
8. Le risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell'art. 32, comma 2, primo alinea, dell'art. 42, comma 3 e dell'art. 43, comma 3 del CCNL del 16.2.1999, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre 2000, degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti percentuali applicate al monte salari dell'anno 1999: a) 0,36% per il personale delle Aree A, B e C e delle qualifiche ad esaurimento; b) 0,80%, per i professionisti e per il personale medico. Le nuove disponibilità sono corrisposte secondo le regole e i tempi definiti dalla contrattazione integrativa.
9. Una quota pari al 50% dell'importo derivante dalla applicazione delle percentuali indicate nel comma 8 integra, dall'1.7.2000, l'importo corrisposto a titolo di anticipazione mensile della produttività secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

10. Le risorse dei Fondi indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 possono essere adeguate, nell'ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione – adottati dai singoli Enti – finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche.

ART. 5

Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 48 del CCNL del 16.2.1999, previo atto di indirizzo all'ARAN da parte dell'Organismo di coordinamento intersettoriale, il contributo a carico del datore di lavoro da destinare al Fondo di pensione complementare, è determinato in misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'accordo di comparto di cui all'art. 4 dell'accordo quadro del 29 luglio 1999.
2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del CCNL 16/02/1999, sarà costituito, con apposito accordo, il Fondo di pensione complementare, definendone tutti gli elementi, compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento del Fondo pensione, alle modalità di incentivazione della iscrizione dei lavoratori al Fondo medesimo, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate.

TABELLA 1

Incrementi tabellari mensili

Valori per 13 mensilità.

Aree e posizioni	Ex qualifica funzionale	Dal 1 luglio 2000	Dal 1 gennaio 2001
<i>Area medica</i>	II livello - tempo pieno	80.000	133.000
	I livello - tempo pieno	63.000	105.000
	II livello - tempo definito	60.000	100.000
	I livello - tempo definito	45.000	75.000
<i>Area professionisti</i>	Decimo livello II differ.	81.000	136.000
	Decimo livello I differ.	68.000	113.000
	Decimo livello base	53.000	89.000
<i>C</i>	Ispettore Generale r.e.	59.000	98.000
<i>C</i>	Direttore Divisione r.e.	54.000	91.000
<i>C5</i>		47.000	79.000
<i>C4</i>	Nono livello	47.000	79.000
<i>C3</i>	Ottavo livello	43.000	72.000
<i>C2</i>		39.000	66.000
<i>C1</i>	Settimo livello	39.000	66.000
<i>B3</i>		36.000	60.000
<i>B2</i>	Sesto livello	36.000	60.000
<i>B1</i>	Quinto livello	34.000	56.000
<i>A3</i>		32.000	54.000
<i>A2</i>	Quarto livello	32.000	54.000
<i>A1</i>	Terzo livello	30.000	51.000

TABELLA 2

Tabellari annui

Valori per 12 mensilità

Are e posizioni	Ex qualifica funzionale	Dal 1 luglio 2000	Dal 1 gennaio 2001
<i>Area medica</i>	II livello - tempo pieno	50.988.000	52.584.000
	I livello - tempo pieno	38.364.000	39.624.000
	II livello - tempo definito	35.272.000	36.472.000
	I livello - tempo definito	24.203.000	25.103.000
<i>Area professionisti</i>	Decimo livello II differ.	52.228.000	53.860.000
	Decimo livello I differ.	41.748.000	43.104.000
	Decimo livello base	30.277.000	31.345.000
<i>C</i>	Ispettore Generale r.e.	34.024.000	35.200.000
<i>C</i>	Direttore Divisione r.e.	30.886.000	31.978.000
<i>C5</i>		28.276.000	29.224.000
<i>C4</i>	Nono livello	25.415.000	26.363.000
<i>C3</i>	Ottavo livello	22.191.000	23.055.000
<i>C2</i>		20.592.000	21.384.000
<i>C1</i>	Settimo livello	19.355.000	20.147.000
<i>B3</i>		18.856.000	19.576.000
<i>B2</i>	Sesto livello	16.815.000	17.535.000
<i>B1</i>	Quinto livello	15.193.000	15.865.000
<i>A3</i>		14.852.000	15.500.000
<i>A2</i>	Quarto livello	13.903.000	14.551.000
<i>A1</i>	Terzo livello	12.589.000	13.201.000

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che nei confronti del personale ex-AIMA (Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo), trasferito all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ai sensi del d. lgs. 15 giugno 2000, n. 188, trovano applicazione le clausole dei contratti relativi al comparto enti pubblici non economici, a decorrere dal 16 ottobre 2000.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

In relazione a quanto indicato all'interno della Dichiarazione congiunta n. 6, contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici, siglato in data 14 febbraio 2001, si precisa che, per mero errore materiale è stata riportata come percentuale del compenso aggiuntivo per mancata fruizione del riposo settimanale, il 50% in luogo dell'80%.

La dichiarazione deve essere pertanto correttamente intesa nel senso che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del Contratto sopra richiamato, al dipendente deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all'80% della retribuzione oraria di cui all'art. 29, comma 2, lett. a).

C.S.A. di CISAL/FIALP

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI PUBBLICI

NOTA A VERBALE

La scrivente O.S. facendo seguito alla nota a verbale presentata all'atto della non sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sul biennio economico 2000 – 2001 EPNE, ribadisce il proprio formale dissenso in merito ai contenuti dell'articolato.

Il tentativo adottato in extremis per ricercare un possibile recupero del potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del comparto, non risolve la sostanza del problema.

Infatti, la formulazione del verbale redatto ipotizza un adeguamento economico di incerta natura circoscritto alla capacità di bilancio del singolo ente.

Il provvedimento di integrazione, indeterminato nella misura e connesso ad eventi indipendenti dalla stessa volontà dell'ente, si connota come elemento di forte sperequazione nel trattamento economico dei lavoratori del comparto che corrono il rischio di subire inevitabili discriminazioni a parità di livello di prestazione e di produttività.

La scrivente O.S. chiede che la presente nota, unitamente a quella che si ripropone in allegato, siano recepite nel documento contrattuale definito.

RDB PUBBLICO IMPIEGO

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Rdb non sottoscrive il presente accordo per numerosi motivi di metodo e di merito.

Per quanto riguarda il metodo la RdB contesta la fretta ingiustificata che ha portato, in assenza della copertura di legge, alla sottoscrizione di una “preintesa” che è dovuta essere prima trasformata in ipotesi di accordo e successivamente persino integrata.

A questo riguardo la RdB contesta più in generale la tendenza in atto di procedere alla stipula prematura di ipotesi di accordo incomplete, successivamente infarcite di “note aggiuntive” e “verbali integrativi” su questioni, anche di carattere generale, volutamente non affrontate in precedenza.

Per quanto attiene al merito la RdB segnala i seguenti punti:

- gli aumenti sulla retribuzione tabellare non tengono conto (come invece avrebbero dovuto in base agli accordi di luglio 1993) del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 1998-1999, e per l'anno 2000 hanno decorrenza luglio anziché gennaio;
- gli aumenti sul salario accessorio hanno per la massima parte valenza per il solo 2001 e carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non quantificabili, quali d esempio gli eventuali pensionamenti;
- i numerosi riferimenti al monte salari 1999 oltre ad aumentare le differenze retributive già esistenti tra i dipendenti dei vari Enti, penalizzano tutti quegli Enti che nel frattempo hanno aumentato la consistenza del personale in servizio;
- del tutto illegittima e basata su una volutamente interpretazione distorta della Legge 488/99 la previsione di finanziare i passaggi di qualifica all'interno delle Aree con i Fondi Unici di Ente;
- penalizzante per gli ex Ispettori Generali e gli ex Direttori di Divisione la previsione di poter dirottare con la contrattazione integrativa di Ente parte delle somme destinate al loro Fondo verso i fondi del restante personale;
- arbitraria, contraddittoria ed in totale antitesi con gli esiti della Commissione ex art. 33, la scelta di procedere per medici e professionisti al rinnovo del biennio economico in assenza della definizione del Contratto quadriennale di riferimento normativo.

In questo quadro totalmente negativo la tardiva sottoscrizione del “verbale integrativo” del 19/02/2001, pur rappresentando una significativa, anche se non sufficiente, apertura sul piano economico, non modifica (anche perché non accompagnata da alcuna revisione degli altri punti contestati), il giudizio complessivamente negativo sull'accordo, peraltro sonoramente bocciato dai lavoratori per il referendum promosso dalla RdB.

La RdB proseguirà pertanto la mobilitazione già in atto contro i contenuti ed il metodo con cui si è raggiunto il presente accordo.